

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969

(2<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Agevolazioni fiscali in favore delle famiglie numerose » (3) (D'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 17, 18  
LIMONI, relatore . . . . . 17

*La seduta è aperta alle ore 13.*

*Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Belotti, Bertoli, Buzio, Cerami, Corrias Efisio, Cuzari, Formica, Franza, Limoni, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Medici, Oliva, Parri, Pirastu, Segnana, Soliano, Spagnolli, Stefanelli e Zugno.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Bosso è sostituito dal senatore Veronesi.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ceccherini.*

B U Z I O , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: « Agevolazioni fiscali in favore delle famiglie numerose » (3)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, Limoni, Bernardinetti, Bisantis, Bonadies, Brusasca, Colleoni, De Zan, Giraud, La Penna, Mannironi, Mazzarolli, Pecoraro, Perrino, Sammartino, Spigaroli, Zugno e De Marzi: « Agevolazioni fiscali in favore delle famiglie numerose ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I M O N I , relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge della senatrice Maria Pia Dal Canton ed altri si prefigge lo scopo di riparare ad un'omissione in cui, certo involontariamente, è incorso il legislatore

quando furono approvate le leggi 5 gennaio 1956, n. 1 e 27 giugno 1961, n. 551.

Con i due sopraccitati provvedimenti il Parlamento aggiornava, sulla base dei valori correnti alle rispettive date di approvazione, la quota di reddito esente ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e complementare e di altri tributi erariali, elevandola con la legge n. 1 del 1956 a lire quattro milioni e con la legge n. 551 a lire cinque milioni. Nelle due leggi non veniva fatto alcun accenno all'imposta di famiglia e agli altri tributi locali.

In conseguenza di ciò, la quota esente per questi ultimi tributi continuò ad essere di lire cinquecentomila, quale era stata fissata dal decreto-legge 1° settembre 1947, numero 892.

Come è noto, le agevolazioni fiscali a favore delle famiglie numerose erano state introdotte con l'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e si riferivano, oltrechè alla ricchezza mobile e alla complementare, anche all'imposta comunale sull'industria, il commercio, le arti e le professioni, alla sovrimposta sui terreni e fabbricati, all'imposta sui redditi agrari e all'imposta di famiglia. La quota esente nel 1928 veniva fissata in lire centomila.

Due considerazioni bastano a convincersi della opportunità del provvedimento:

1) il legislatore, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non avrebbe motivatamente potuto trascurare di favorire, anche a livello di tributi locali, le famiglie numerose. È la Costituzione che all'articolo 31 vuole che la Repubblica agevoli « con misure economiche e con altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose ». Dunque, il non aver citato nei provvedimenti legislativi recanti agevolazioni fiscali emanati posteriormente al 1947 i tributi locali, non può rappresentare che un'omissione. Seppure non si vuole ammettere che si tratti di un'errata interpretazione da parte delle Amministrazioni locali.

Comunque, omissione o errore, è doveroso rimediare;

2) non può sembrare eccessivo l'aumento della quota esente dalle cinquecentomila lire del 1947 ai cinque milioni di cui al presente disegno di legge, ove si consideri che le centomila lire del 1928, tradotte in moneta corrente al 1969, salirebbero ben oltre i cinque e anche i dieci milioni di lire.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, il relatore è favorevole al disegno di legge in discussione e ne auspica l'approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per le agevolazioni tributarie a favore delle famiglie numerose i limiti ed i presupposti previsti dagli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificati dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551, si applicano alle analoghe esenzioni di cui all'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,10.*